

Sistema Risposte



**REGOLAMENTO UNICO
di Gestione dei Fondi Comuni di Investimento
Mobiliare Aperti non armonizzati appartenenti
al "Sistema Risposte":**

LINEA TEAM

Eurizon Team 1
Eurizon Team 2
Eurizon Team 3
Eurizon Team 4
Eurizon Team 5

LINEA OBIETTIVI

Eurizon Rendita
Eurizon Obiettivo Rendimento
Eurizon Bilanciato Euro Multimanager
Eurizon Azioni Europa Multimanager
Eurizon Azioni Mondo Multimanager

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA E DURATA DEI FONDI

Il presente Regolamento di Gestione (di seguito, il “Regolamento”) disciplina i Fondi comuni di investimento mobiliare aperti non armonizzati appartenenti al “Sistema Risposte” aventi la seguente denominazione:

LINEA TEAM

EURIZON TEAM 1 (in breve Team 1)
(già Nextra Team 1)

EURIZON TEAM 2 (in breve Team 2)
(già Nextra Team 2)

EURIZON TEAM 3 (in breve Team 3)
(già Nextra Team 3)

EURIZON TEAM 4 (in breve Team 4)
(già Nextra Team 4)

EURIZON TEAM 5 (in breve Team 5)
(già Nextra Team 5)

LINEA OBIETTIVI

EURIZON RENDITA (in breve Rendita)
(già Nextra Rendita)

EURIZON OBIETTIVO RENDIMENTO (in breve Obiettivo Rendimento)
(già Nextra Obiettivo Reddito)

EURIZON BILANCIATO EURO MULTIMANAGER (in breve Bilanciato Euro Multimanager)
(già Nextra Bilanciato Euro)

EURIZON AZIONI EUROPA MULTIMANAGER (in breve Azioni Europa Multimanager)
(già Sofid Sim Blue Chips)

EURIZON AZIONI MONDO MULTIMANAGER (in breve Azioni Mondo Multimanager)
(già Nextra Portfolio Multimanager Equity)

La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione almeno due anni prima della scadenza.

La chiusura dell'esercizio annuale è stabilita al 31 dicembre.

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Per tutti i fondi ad eccezione di “Eurizon Rendita”, EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito, anche la “SGR”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Via Visconti di Modrone 11/15, iscritta al n. 8 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98. Gli uffici amministrativi sono situati in Torino, Via Pianezza 289; presso i medesimi uffici è disponibile il Prospetto di calcolo del valore unitario delle quote dei Fondi. Sito Internet: www.eurizoncapital.it.

Per tutti i fondi ad eccezione di “Eurizon Rendita”, EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. effettua sia la promozione, istituzione e organizzazione dei fondi che la gestione.

Con riferimento al fondo “Eurizon Rendita”, EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito la “SGR” o la “SOCIETÀ PROMOTRICE”) effettua la promozione, istituzione e organizzazione del fondo; Epsilon Associati Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito “GESTORE”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo – iscritta al n. 91 dell'Albo delle SGR, con sede in Milano, P.le Cadorna 3 effettua la gestione del fondo.

Sito Internet: www.epsilonmgr.it

BANCA DEPOSITARIA

Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito, la “Banca Depositaria”), con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156 e sede secondaria in Milano, via Monte di Pietà 8; iscritta al n. 5361 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d’Italia.

Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dalla Banca Depositaria presso il Servizio “Servizi Operativi e Banca Depositaria” della Direzione Operations Finanza, Via Langhirano 1/A, Parma. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte presso la Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

L’ultimo rendiconto di gestione e l’ultima relazione semestrale relativi a ciascun Fondo sono messi a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede della Banca Depositaria e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione, nonché presso la sede della SGR e gli uffici amministrativi della stessa.

Il Sito internet della Banca Depositaria è : www.intesasanpaolo.com

PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE NONCHÉ DELLE EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI

Il valore unitario della quota, espresso in millesimi di euro e arrotondato per difetto, è determinato dalla SGR:

- per tutti i fondi, ad eccezione di Obiettivo Rendimento, con cadenza giornaliera in tutti i giorni di operatività del sistema TARGET (“giorno di valorizzazione”);
 - per il fondo Obiettivo Rendimento con cadenza settimanale con riferimento a ciascun venerdì (“giorno di valorizzazione”).
- Qualora tale giorno non sia un giorno di operatività del sistema TARGET, il valore unitario della quota viene determinato con riferimento al primo giorno successivo di operatività del sistema TARGET. Il valore unitario della quota del fondo Obiettivo Rendimento, ai soli fini di una puntuale rappresentazione delle consistenze patrimoniali nella relazione semestrale e nel rendiconto di gestione, è inoltre determinato con riferimento all’ultimo giorno di operatività del sistema TARGET di ciascun semestre e di ciascun anno, quando non coincidente con la cadenza settimanale.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo è calcolato il giorno di operatività del sistema TARGET successivo al giorno di valorizzazione previsto per ciascun Fondo.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.it.

Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

1. POLITICA DI INVESTIMENTO DEI FONDI

1.1 Parte comune a tutti i Fondi

- 1 La partecipazione ad un Fondo comune di investimento comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura ed alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari e delle altre attività detenute, il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore della quota. Le oscillazioni di valore degli strumenti finanziari di natura azionaria possono risultare particolarmente elevate, mentre risultano di norma più contenute quelle degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria, il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo di tali strumenti, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti. Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, il Fondo è esposto al rischio di credito (capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale) ed al rischio di tasso di interesse (andamento dei tassi di interesse di mercato). Il rischio di tasso di interesse risulta maggiormente significativo per gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso con maggiore durata residua. Gli investimenti in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito "OICR"), quali fondi comuni di investimento e Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile), comportano rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote degli OICR in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative attività. L'investimento in fondi chiusi e in fondi speculativi comporta rischi ulteriori connessi alla minore liquidabilità degli investimenti ed alla possibile maggiore volatilità del valore della quota. Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall'Euro, il Fondo è esposto al rischio di cambio, ovvero alla variazione del rapporto di cambio tra l'Euro e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti. Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. L'esame della politica di investimento propria di ciascun Fondo consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La presenza di tali rischi può comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.
- 2 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento nonché delle vigenti disposizioni normative, può essere investito in:
 - a) strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan, di seguito elencati:
 - a1) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
 - a2) obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
 - a3) strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
 - a4) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
 - a5) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedentemente indicati e i relativi indici;
 - b) strumenti finanziari del mercato monetario non quotati, facilmente liquidabili, con vita residua non superiore a sei mesi;
 - c) strumenti finanziari derivati quotati;
 - d) strumenti finanziari derivati non quotati;
 - e) strumenti finanziari non quotati di cui alle precedenti lettere a1), a2), a3), a4) ed a5);
 - f) parti di OICR armonizzati;
 - g) parti di OICR non armonizzati aperti;
 - h) depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10);
 - i) fondi chiusi quotati;
 - j) fondi chiusi non quotati;
 - k) fondi speculativi italiani o esteri.
- 3 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
- 4 I Fondi sono denominati in euro.
- 5 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite sulla base dei tassi di cambio forniti giornalmente da "The WM Company" in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili tramite l'agenzia d'informazione Reuters. In caso di mancata rilevazione da parte di "The WM Company", la SGR utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

- 6 Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell'Associazione stessa dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.
- 7 Nella gestione dei Fondi la SGR, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di:
- copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;
 - buona gestione del Fondo, ovvero:
 - arbitraggio, per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante;
 - efficienza del processo di investimento (es. minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione, gestione del credito d'imposta, ecc...), come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari, OICR, ecc., finalizzato ad implementare l'asset allocation definita dal gestore in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo;
 - investimento.
- In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.
- 8 La SGR ha facoltà di effettuare operazioni in divise estere (es. acquisti e vendite a pronti ed a termine, ecc.) ed utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio, coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) finalizzate ad una buona gestione del Fondo.
- 9 A prescindere dagli orientamenti di investimento specifici di ciascun Fondo, resta comunque ferma la facoltà di:
- effettuare investimenti in strumenti finanziari non quotati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
 - detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide;
 - assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti, che si discostino dalle politiche d'investimento descritte nel presente Regolamento.
- 10 Il Fondo può inoltre:
- acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
 - negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "best execution". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo;
 - investire in parti di altri OICR promossi o gestiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.
- 11 Ai fini del presente Regolamento si definiscono investment grade le emissioni che abbiano ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie: Moody's, Standard & Poor's o Fitch-IBCA.
- 12 Ai fini del presente Regolamento i limiti indicati nella parte specifica si intendono come di seguito indicato:

<i>Definizione</i>	<i>Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo</i>
Principale	>70%
Prevalente	>50%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	<10%

- 13 Ai fini del rispetto dei limiti indicati nella parte specifica del presente Regolamento sono considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati.

1.2 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

Linea Team

1.2.1 Eurizon Team 1 (già Nextra Team 1)

- Il Fondo, di tipo flessibile, persegue finalità di crescita contenuta del capitale investito, con un orizzonte temporale di breve-medio periodo (1 – 3 anni) ed un grado di rischio medio-basso.
- L'obiettivo del Fondo è di ottimizzare il rendimento del portafoglio nel rispetto di un budget di rischio, identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -1,2%. Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire, su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.
- Gli investimenti, in coerenza con il budget di rischio, sono effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, al settore merceologico, alla valuta di denominazione ed alla categoria di emittente. Gli investimenti possono essere effettuati anche in un singolo Paese, in un singolo settore ed in una sola valuta. L'esposizione azionaria non può comunque eccedere il 10% delle attività del Fondo.
- Il Fondo può investire:
 - in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 10% del totale delle attività;
 - in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
 - in fondi speculativi italiani o esteri, fino al 10% del totale delle attività;
 - in fondi chiusi quotati, fino al 10% del totale delle attività;

- in fondi chiusi non quotati, fino al 10% del totale delle attività.
- 5 La politica di investimento sopra descritta può essere perseguita mediante l'investimento in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti, compatibili con detta politica di investimento, fino al 100% del totale delle attività.
- 6 L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato:
 - alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - all'investimento, fino al 50% del valore complessivo netto del Fondo.
 L'esposizione in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità di buona gestione e di investimento, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento.
- 7 La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto di gestione, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti.
- 8 Il gestore adotta una politica di gestione flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti in funzione delle prospettive dei mercati finanziari. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, dei tassi di cambio, al ciclo economico ed alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli promossi o gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.
- 9 Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.

1.2.2 Eurizon Team 2 (già Nextra Team 2)

- 1 Il Fondo, di tipo flessibile, persegue finalità di moderata crescita del capitale investito, con un orizzonte temporale di breve-medio periodo (1 – 3 anni) ed un grado di rischio medio.
- 2 L'obiettivo del Fondo è di ottimizzare il rendimento del portafoglio nel rispetto di un budget di rischio, identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -2%. Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire, su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.
- 3 Gli investimenti, in coerenza con il budget di rischio, sono effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, al settore merceologico, alla valuta di denominazione ed alla categoria di emittente. Gli investimenti possono essere effettuati anche in un singolo Paese, in un singolo settore ed in una sola valuta. L'esposizione azionaria non può comunque eccedere il 20% delle attività del Fondo.
- 4 Il Fondo può investire:
 - in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 10% del totale delle attività;
 - in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
 - in fondi speculativi italiani o esteri, fino al 10% del totale delle attività;
 - in fondi chiusi quotati, fino al 10% del totale delle attività;
 - in fondi chiusi non quotati, fino al 10% del totale delle attività.
- 5 La politica di investimento sopra descritta può essere perseguita mediante l'investimento in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti, compatibili con detta politica di investimento, fino al 100% del totale delle attività.
- 6 L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato:
 - alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - all'investimento, fino al 50% del valore complessivo netto del Fondo.
 L'esposizione in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità di buona gestione e di investimento, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento.
- 7 La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto di gestione, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti.
- 8 Il gestore adotta una politica di gestione flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti in funzione delle prospettive dei mercati finanziari. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, dei tassi di cambio, al ciclo economico ed alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli promossi o gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.
- 9 Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.

1.2.3 Eurizon Team 3 (già Nextra Team 3)

- 1 Il Fondo, di tipo flessibile, persegue finalità di moderata crescita del capitale investito, con un orizzonte temporale di medio periodo (3 – 5 anni) ed un grado di rischio medio.
- 2 L'obiettivo del Fondo è di ottimizzare il rendimento del portafoglio nel rispetto di un budget di rischio, identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -3,7%. Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire, su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.
- 3 Gli investimenti, in coerenza con il budget di rischio, sono effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, al settore merceologico, alla valuta di denominazione ed alla

categoria di emittente. Gli investimenti possono essere effettuati anche in un singolo Paese, in un singolo settore ed in una sola valuta. L'esposizione azionaria è comunque compresa tra il 10% ed il 50% delle attività del Fondo.

- 4 Il Fondo può investire:
 - in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 10% del totale delle attività;
 - in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
 - in fondi speculativi italiani o esteri, fino al 10% del totale delle attività;
 - in fondi chiusi quotati, fino al 10% del totale delle attività;
 - in fondi chiusi non quotati, fino al 10% del totale delle attività.
- 5 La politica di investimento sopra descritta può essere perseguita mediante l'investimento in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti, compatibili con detta politica di investimento, fino al 100% del totale delle attività.
- 6 L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato:
 - alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - all'investimento, fino al 50% del valore complessivo netto del Fondo.L'esposizione in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità di buona gestione e di investimento, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento.
- 7 La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto di gestione, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti.
- 8 Il gestore adotta una politica di gestione flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti in funzione delle prospettive dei mercati finanziari. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, dei tassi di cambio, al ciclo economico ed alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli promossi o gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.
- 9 Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.

1.2.4 Eurizon Team 4 (già Nextra Team 4)

- 1 Il Fondo, di tipo flessibile, persegue finalità di crescita del capitale investito, con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (5 - 7 anni) ed un grado di rischio medio-alto.
- 2 L'obiettivo del Fondo è di ottimizzare il rendimento del portafoglio nel rispetto di un budget di rischio, identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a - 6,5%. Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire, su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.
- 3 Gli investimenti, in coerenza con il budget di rischio, sono effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, al settore merceologico, alla valuta di denominazione ed alla categoria di emittente. Gli investimenti possono essere effettuati anche in un singolo Paese, in un singolo settore ed in una sola valuta. L'esposizione azionaria è comunque compresa tra il 30% ed il 70% delle attività del Fondo.
- 4 Il Fondo può investire:
 - in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 10% del totale delle attività;
 - in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
 - in fondi speculativi italiani o esteri, fino al 10% del totale delle attività;
 - in fondi chiusi quotati, fino al 10% del totale delle attività;
 - in fondi chiusi non quotati, fino al 10% del totale delle attività.
- 5 La politica di investimento sopra descritta può essere perseguita mediante l'investimento in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti, compatibili con detta politica di investimento, fino al 100% del totale delle attività.
- 6 L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato:
 - alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - all'investimento, fino al 50% del valore complessivo netto del Fondo.L'esposizione in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità di buona gestione e di investimento, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento.
- 7 La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto di gestione, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti.
- 8 Il gestore adotta una politica di gestione flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti in funzione delle prospettive dei mercati finanziari. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, dei tassi di cambio, al ciclo economico ed alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli promossi o gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.
- 9 Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.

1.2.5 Eurizon Team 5 (già Nextra Team 5)

- 1 Il Fondo, di tipo flessibile, persegue finalità di crescita significativa del capitale investito, con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (5 – 7 anni) ed un grado di rischio alto.
- 2 L'obiettivo del Fondo è di ottimizzare il rendimento del portafoglio nel rispetto di un budget di rischio, identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -10%. Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire, su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.
- 3 Gli investimenti, in coerenza con il budget di rischio, sono effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, al settore merceologico, alla valuta di denominazione ed alla categoria di emittente. Gli investimenti possono essere effettuati anche in un singolo Paese, in un singolo settore ed in una sola valuta. L'esposizione azionaria risulterà comunque superiore al 40% delle attività del Fondo.
- 4 Il Fondo può investire:
 - in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 10% del totale delle attività;
 - in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
 - in fondi speculativi italiani o esteri, fino al 10% del totale delle attività;
 - in fondi chiusi quotati, fino al 10% del totale delle attività;
 - in fondi chiusi non quotati, fino al 10% del totale delle attività.
- 5 La politica di investimento sopra descritta può essere perseguita mediante l'investimento in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti, compatibili con detta politica di investimento, fino al 100% del totale delle attività.
- 6 L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato:
 - alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - all'investimento, fino al 50% del valore complessivo netto del Fondo.L'esposizione in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità di buona gestione e di investimento, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento.
- 7 La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto di gestione, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti.
- 8 Il gestore adotta una politica di gestione flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti in funzione delle prospettive dei mercati finanziari. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, dei tassi di cambio, al ciclo economico ed alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli promossi o gestiti dalla Società di gestione e da altre Società del gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.
- 9 Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.

Linea Obiettivi

1.2.6 Eurizon Rendita (già Nextra Rendita)

- 1 Il Fondo, di tipo obbligazionario misto, persegue finalità di moderata crescita del capitale investito, con un orizzonte temporale di breve-medio periodo (1 – 3 anni) ed un grado di rischio medio.
- 2 Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie con merito di credito non inferiore ad investment grade; gli investimenti in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti europei sono presenti per un valore non superiore al 20% del totale delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è tendenzialmente compresa tra 0 e 3 anni. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari prevalentemente denominati in euro.
- 3 Il Fondo può investire:
 - in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti societari, fino al 20% del totale delle attività;
 - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 10% del totale delle attività;
 - in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
 - in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
 - in fondi speculativi italiani o esteri, fino al 10% del totale delle attività.
- 4 L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato:
 - alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - all'investimento, fino al 10% del valore complessivo netto del Fondo.L'esposizione in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità di buona gestione e di investimento, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento.
- 5 Gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione quantitativa, sviluppata dal Gestore, che sulla base dell'analisi statistica e dell'andamento dei mercati determina la migliore allocazione delle attività tra azioni, strumenti di mercato monetario e obbligazionario. Anche la scelta delle singole azioni è demandata ad una metodologia quantitativa tesa ad individuare un numero limitato di società in possesso dei migliori fondamentali sia in termini di tassi di crescita dell'attività, sia in termini di prospettive di lungo termine. La selezione avviene mediante l'analisi dei bilanci sulla base di alcuni indicatori sintetici relativi alla situazione economica e finanziaria.

1.2.7 Eurizon Obiettivo Rendimento (già Nextra Obiettivo Reddito)

- 1 Il Fondo, di tipo flessibile, persegue finalità di moderata crescita del capitale investito, privilegiando la continuità dei risultati nel tempo, con un orizzonte temporale di medio periodo (3 – 5 anni) ed un grado di rischio medio.
- 2 L'obiettivo del Fondo è di ottenere, su un orizzonte temporale di 3 anni solari, una performance media annua pari all'indice MTS Bot netto + 1,00%.
- 3 Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi, di organismi sovranazionali/agenzie o di emittenti societari con merito di credito non inferiore ad investment grade; gli investimenti in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio sono presenti per un valore non superiore ad 1/3 del totale delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta.
- 4 Il Fondo può investire:
 - in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 10% del totale delle attività;
 - in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 20% del totale delle attività;
 - in fondi speculativi italiani o esteri, fino al 20% del totale delle attività;
 - in fondi chiusi quotati, fino al 10% del totale delle attività;
 - in fondi chiusi non quotati, fino al 10% del totale delle attività.
- 5 La politica di investimento sopra descritta può essere perseguita mediante l'investimento in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti, compatibili con detta politica di investimento, fino al 100% del totale delle attività.
- 6 L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato:
 - alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - all'investimento, fino al 50% del valore complessivo netto del Fondo.L'esposizione in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità di buona gestione e di investimento, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento.
- 7 La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto di gestione, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti.
- 8 La strategia di gestione è flessibile con obiettivo total return: prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in funzione delle prospettive dei mercati finanziari. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli promossi o gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati) e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.
- 9 Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.

1.2.8 Eurizon Bilanciato Euro Multimanager (già Nextra Bilanciato Euro)

- 1 Il Fondo, di tipo bilanciato, persegue finalità di crescita del capitale investito, con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (5 – 7 anni) ed un grado di rischio medio-alto.
- 2 Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; gli strumenti finanziari di natura azionaria sono compresi tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria sono rappresentati prevalentemente da emittenti governativi o da organismi sovranazionali/agenzie con merito di credito non inferiore ad investment grade. La durata media finanziaria (duration) della componente obbligazionaria è tendenzialmente compresa tra 3,5 e 6,5 anni. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta.
- 3 Il Fondo può investire:
 - in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti societari, fino al 20% della componente obbligazionaria;
 - in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 10% del totale della componente obbligazionaria;
 - in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 20% del totale delle attività;
 - in fondi speculativi italiani o esteri, fino al 10% del totale delle attività.
- 4 La politica di investimento sopra descritta può essere perseguita mediante l'investimento in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti, compatibili con detta politica di investimento, fino al 100% del totale delle attività.
- 5 L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato:
 - alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - all'investimento, fino al 50% del valore complessivo netto del Fondo.L'esposizione in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità di buona gestione e di investimento, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento.
- 6 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli promossi o gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR collegati) e quelli gestiti da primarie

società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.

1.2.9 Eurizon Azioni Europa Multimanager (già Sofid Sim Blue Chips)

- 1 Il Fondo, di tipo azionario, persegue finalità di crescita significativa del capitale investito, con un orizzonte temporale di lungo periodo (oltre 7 anni) ed un grado di rischio alto.
- 2 Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio quotati nei mercati regolamentati dei Paesi Europei e/o di emittenti di tali Paesi quotati in altri mercati regolamentati.
- 3 Il Fondo può inoltre investire:
 - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati nelle valute dei Paesi Europei, fino ad un massimo del 15% del totale delle attività;
 - in depositi bancari denominati nelle valute dei Paesi Europei, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
 - in fondi speculativi italiani o esteri, fino al 10% del totale delle attività.
- 4 La politica di investimento sopra descritta può essere perseguita mediante l'investimento in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti, compatibili con detta politica di investimento, fino al 100% del totale delle attività.
- 5 L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato:
 - alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - all'investimento, fino al 50% del valore complessivo netto del Fondo.L'esposizione in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità di buona gestione e di investimento, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento.
- 6 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli promossi o gestiti dalla Società di gestione e da altre Società del gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.

1.2.10 Eurizon Azioni Mondo Multimanager (già Nextra Portfolio Multimanager Equity)

- 1 Il Fondo, di tipo azionario, persegue finalità di crescita significativa del capitale investito, con un orizzonte temporale di lungo periodo (oltre 7 anni) ed un grado di rischio alto.
- 2 Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti di ogni area geografica, denominati in qualsiasi valuta, quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.
- 3 Il Fondo può inoltre investire:
 - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 15% del totale delle attività;
 - in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività;
 - in fondi speculativi italiani o esteri, fino al 10% del totale delle attività;
- 4 La politica di investimento sopra descritta può essere perseguita mediante l'investimento in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti, compatibili con detta politica di investimento, fino al 100% del totale delle attività.
- 5 L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato:
 - alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - all'investimento, fino al 50% del valore complessivo netto del Fondo.L'esposizione in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità di buona gestione e di investimento, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento.
- 6 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli promossi o gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

- 1 Tutti i Fondi tranne Rendita sono del tipo ad accumulazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio dei Fondi.
- 2 Il Fondo Rendita è un fondo a distribuzione dei ricavi; per esso di conseguenza i ricavi sono distribuiti semestralmente ai partecipanti secondo le modalità di seguito indicate.
- 3 I proventi conseguiti sono distribuiti ai partecipanti sulla base dei rendiconti al 30 giugno ed al 31 dicembre (esercizi semestrali); la SGR pone in distribuzione a favore dei partecipanti almeno il 50% dei proventi netti conseguiti dal Fondo Eurizon Rendita nell'esercizio.
Intendendo per proventi netti la somma algebrica dei ricavi da investimento, dei saldi netti relativi agli interessi su conti correnti, alle operazioni di pronti contro termine e assimilati, ai differenziali su operazioni "futures", nonché degli oneri di gestione e di funzionamento.

Poiché non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico (plus/minusvalenze in particolare), i sopracitati ricavi netti differiscono dall'utile/perdita netta del periodo e l'importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a dette risultanze di periodo.

La SGR potrà inoltre procedere alla distribuzione dell'utile netto da realizzo su titoli e divise, rilevato nel rendiconto di periodo. Anche in tale ipotesi, la distribuzione non rappresenta il risultato effettivo del Fondo nel periodo preso in considerazione e pertanto potrebbe essere superiore al risultato medesimo, rappresentando in tal caso, un rimborso parziale del valore delle quote. Nella relazione di accompagnamento redatta dagli amministratori verrà pertanto specificata, oltre all'ammontare complessivo posto in distribuzione, la somma eccedente l'utile/perdita netta del periodo, che rappresenta quindi un rimborso parziale del capitale versato dai partecipanti.

- 4 Il Consiglio di Amministrazione della SGR approva il rendiconto di gestione del Fondo relativo al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi, determina l'ammontare spettante a ciascuna quota e stabilisce la data a partire dalla quale i ricavi sono messi in pagamento. Tale data non può essere successiva al trentesimo giorno dalla data di approvazione del rendiconto. Il ricavo unitario viene arrotondato per difetto al millesimo di euro. L'ammontare spettante ad ogni quota e la data di distribuzione sono inoltre pubblicati sul quotidiano indicato nella Scheda Identificativa.
- 5 La distribuzione dei ricavi e dell'utile netto da realizzo su strumenti finanziari non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
- 6 Hanno diritto alla distribuzione dei ricavi i partecipanti esistenti il giorno di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del rendiconto di gestione del Fondo relativo al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi. L'incasso dei ricavi avviene mediante presentazione alla Banca Depositaria della relativa cedola annessa a ciascun certificato. I ricavi sono corrisposti in numerario secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante.
- 7 Il partecipante che abbia chiesto l'immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo può richiedere alla SGR per il tramite dei soggetti collocatori, entro l'ultimo giorno del periodo di riferimento a cui i ricavi si riferiscono, la distribuzione dei ricavi mediante assegnazione di quote di partecipazione al Fondo in esenzione dal pagamento di diritti o spese. In tale caso il giorno di riferimento per la determinazione del valore della quota è il primo giorno di pagamento dei ricavi. I ricavi saranno in ogni caso reinvestiti nel Fondo - secondo le modalità di cui sopra ed in esenzione dal pagamento di diritti o spese - qualora l'importo complessivo spettante al partecipante non superi i 5 (cinque) euro.
- 8 I diritti rivenienti dalle cedole non rimosse si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere dalla data del pagamento come sopra stabilita. Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, detti diritti si prescrivono a favore della SGR.

3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEI FONDI

3.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti

- 1 A fronte di ogni sottoscrizione in unica soluzione la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione, prelevata sull'ammontare delle somme investite, fissata nella misura dell'1,5%. I rimborsi non sono gravati da commissioni. Tutti i fondi disciplinati dal presente Regolamento si considerano in ogni caso sempre appartenenti al regime "load" (presenza di commissioni di sottoscrizione).
- 2 Relativamente alle operazioni di spostamento tra Fondi appartenenti al "Sistema Risposte", in unica soluzione ("Switch") o programmato, non verrà applicata alcuna commissione di sottoscrizione.
Con riguardo alle operazioni di spostamento in unica soluzione ("Passaggio") o programmato da Fondi non appartenenti al "Sistema Risposte" verso Fondi che ne fanno parte:
 - per le operazioni di spostamento da Fondi che non prevedono commissioni di sottoscrizione verrà applicata la commissione di sottoscrizione di cui al comma 1;
 - per le operazioni di spostamento da Fondi che prevedono commissioni di sottoscrizione, non verrà applicata alcuna commissione di sottoscrizione.Ai fini della disciplina relativa alle operazioni di spostamento da Fondi non appartenenti al "Sistema Risposte" verso Fondi che ne fanno parte, le quote dei Fondi appartenenti al regime "no load" si considerano appartenenti al regime "load", nel caso in cui esse siano immesse nel certificato cumulativo e siano rivenienti da sottoscrizione effettuata con i proventi derivanti dal contestuale disinvestimento di quote di un altro Fondo gestito dalla SGR appartenente al regime "load", ovvero da sottoscrizione effettuata con assoggettamento al pagamento di commissioni di sottoscrizione.
- 3 La SGR ha comunque diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a) diritti fissi, per un ammontare pari a 5 (cinque) euro, per ogni versamento in unica soluzione;
 - b) diritti fissi, per un ammontare pari a 2 (due) euro, per ogni operazione di spostamento tra fondi ("Switch" o "Passaggio") di cui al successivo art. 4.3;
 - c) diritti fissi, per un ammontare pari a 2 (due) euro, per ogni versamento nell'ambito dei Piani Pluriennali di Investimento di cui al successivo art. 4.2;
 - d) spese postali ed amministrative pari a 1 (uno) euro, relative alle conferme degli investimenti effettuati in forza del "Servizio Consolida i Risultati" di cui al successivo art. 4.5, delle operazioni effettuate nell'ambito del Piano Sistemático di Rimborso di cui al successivo art. 4.7 nonché delle operazioni effettuate nell'ambito del "Servizio Clessidra" di cui al successivo art. 4.3. Detto importo è trattenuto, per le conferme relative alle operazioni effettuate nell'ambito del Piano Sistemático di Rimborso e per quelle effettuate nell'ambito del "Servizio Clessidra", in occasione della prima operazione effettuata nel trimestre solare;
 - e) spese postali ed amministrative pari ad 1 (uno) euro, relative all'eventuale rendicontazione inviata ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
 - f) rimborso spese per emissione (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati, pari a 25 (venticinque) euro a favore della Banca Depositaria;

- g) altri eventuali rimborsi spese (es. costi relativi all'inoltro dei certificati, oneri interbancari connessi al rimborso delle quote), limitatamente all'effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all'interessato;
- h) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.
- 4 Sono inoltre a carico del sottoscrittore le spese relative al trasferimento delle somme derivanti dall'utilizzo della procedura di autorizzazione di addebito su un conto corrente bancario intrattenuto dal sottoscrittore, relativamente ai versamenti rateali nell'ambito dei Piani Pluriennali di Investimento; in caso di utilizzo della procedura RID al sottoscrittore sono applicati gli oneri conseguenti alle operazioni effettuate mediante i conti correnti di corrispondenza. Sono inoltre a carico del sottoscrittore gli oneri connessi all'evidenziazione in un deposito amministrato delle quote immesse nel certificato cumulativo.
- 5 I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

3.2 Spese a carico dei Fondi

1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono:

- la provvigione di gestione a favore della SGR indicata nella seguente tabella, calcolata ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto di ciascun Fondo; tale provvigione è prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento.

FONDO	ALIQUOTA ANNUA
Team 1	1,00%
Team 2	1,20%
Team 3	1,40%
Team 4	1,55%
Team 5	1,65%
Rendita	1,20%
Obiettivo Rendimento	1,05%
Bilanciato Euro Multimanager	1,60%
Azioni Europa Multimanager	1,80%
Azioni Mondo Multimanager	1,80%

- la provvigione di incentivo a favore della SGR pari al 20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) e l'incremento percentuale del valore del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo.

La provvigione viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del Fondo nello stesso periodo e il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Il calcolo della commissione è eseguito ogni giorno di valorizzazione, accantonando un rateo che fa riferimento all'extraperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente.

Ogni giorno di valorizzazione, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

La commissione viene prelevata il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare.

Il parametro di riferimento, indicato per ciascun Fondo nella sottostante tabella, viene confrontato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti dal Fondo (si rettifica la performance del parametro di riferimento in base all'aliquota fiscale in vigore a cui si aggiunge lo specifico spread ove previsto).

FONDO	PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Team 1	80% JP Morgan Euro Cash Index 3 mesi 20% JP Morgan Emu Government Bond Index
Team 2	55% JP Morgan Euro Cash Index 3 mesi 35% JP Morgan Emu Government Bond Index 5% MSCI All Countries Europe in euro 5% MSCI All Countries World in euro
Team 3	30% JP Morgan Euro Cash Index 3 mesi 40% JP Morgan Emu Government Bond Index 15% MSCI All Countries Europe in euro 15% MSCI All Countries World in euro
Team 4	10% JP Morgan Euro Cash Index 3 mesi 40% JP Morgan Emu Government Bond Index 25% MSCI All Countries Europe in euro 25% MSCI All Countries World in euro
Team 5	15% JP Morgan Euro Cash Index 3 mesi 15% JP Morgan Emu Government Bond Index 30% MSCI All Countries Europe in euro 40% MSCI All Countries World in euro
Rendita	90% MTS "ex Banca d'Italia" BOT lordo 10% Dow Jones Euro Stoxx
Obiettivo Rendimento	100% MTS "ex Banca d'Italia" BOT lordo + 1,00%

Bilanciato Euro Multimanager	50% JP Morgan Emu Government Bond Index 50% MSCI Europe in euro
Azioni Europa Multimanager	95% FTSE Eurotop 100 in euro 5% JP Morgan Euro Cash Index 1 mese
Azioni Mondo Multimanager	30% MSCI Europe in euro 35% MSCI USA in euro 15% MSCI Pacific in euro 15% MSCI Emerging Markets in euro 5% JP Morgan Euro Cash Index 1 mese

Per i fondi Team 1, Team 2, Team 3, Team 4, Team 5 e Obiettivo Rendimento il parametro di riferimento non è rappresentativo della composizione del portafoglio ma individua esclusivamente il profilo di rischio/rendimento, coerentemente con la politica di investimento di ciascun fondo.

Gli indici azionari sono della tipologia "Price Index" ovvero considerano unicamente l'andamento dei prezzi dei titoli ricompresi nei medesimi.

Il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento del parametro di riferimento sarà riportato nel rendiconto annuale dei Fondi.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo eventuali errori del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

E' previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari, per ciascun Fondo, alla provvigione di gestione fissa a cui si aggiunge il 100% della stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di provvigione di incentivo;

- il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto. Tale importo è calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima indicata per ciascun Fondo nella tabella di seguito riportata:

FONDO	ALiquOTA%	FONDO	ALiquOTA%
Team 1	0,04%	Rendita	0,10%
Team 2	0,04%	Obiettivo Rendimento	0,10%
Team 3	0,04%	Bilanciato Euro Multimanager	0,10%
Team 4	0,04%	Azioni Europa Multimanager	0,10%
Team 5	0,04%	Azioni Mondo Multimanager	0,06%

- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché alle modifiche del Regolamento richieste da mutamenti della legge ovvero delle disposizioni di vigilanza;
- gli oneri della stampa dei documenti destinati al pubblico nonché gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari o di parti di OICR, all'investimento in depositi bancari nonché gli oneri connessi alla partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

Il pagamento delle suddette spese, salvo quanto diversamente indicato, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione.

In caso di investimento in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la remunerazione complessiva (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.) percepita dal gestore degli OICR "collegati".

4. SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO ED OPERAZIONI DI SPOSTAMENTO FRA FONDI

4.1 Sottoscrizione delle quote

- 1 Oltre a quanto previsto all'articolo I della Parte C), "Modalità di Funzionamento" del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei Fondi si applica la seguente disciplina.
 - 2 La sottoscrizione delle quote dei Fondi disciplinati nel presente Regolamento avviene mediante:
 - a) versamento in un'unica soluzione di importo minimo pari a 500 (cinquecento) euro, al lordo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e delle altre spese;
 - b) investimenti rateali attraverso la partecipazione ai Piani Pluriennali di Investimento di cui al successivo articolo 4.2;
 - c) adesione ad operazioni di spostamento tra Fondi ("Switch", "Passaggio" e "Servizio Clessidra"), disciplinate dal successivo articolo 4.3.
 - 3 La sottoscrizione di quote può essere effettuata:
 - direttamente dal sottoscrittore, tramite un soggetto incaricato del collocamento ovvero presso la sede della SGR;
 - mediante conferimento di mandato con rappresentanza a soggetto di seguito indicato come "Ente mandatario".
 - 4 La sottoscrizione delle quote da parte del sottoscrittore si realizza tramite:
 - compilazione e sottoscrizione di apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e delle altre spese), della denominazione del Fondo prescelto, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo;
 - versamento del corrispettivo, mediante:
 - a) bonifico bancario a favore della SGR. Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente;
 - b) bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà disporre un unico bonifico di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni;
 - c) autorizzazione permanente di addebito sul conto indicato dal sottoscrittore in essere presso una banca o tramite RID, limitatamente al caso di adesione ai Piani Pluriennali di Investimento di cui al successivo articolo 4.2, per i soli versamenti unitari successivi al primo;
 - d) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR e rubricato al Fondo al quale si riferisce la sottoscrizione;
 - e) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine del soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà versare un unico assegno intestato allo stesso di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni.
- Ai fini della determinazione del giorno di riferimento, le domande di sottoscrizione pervenute dopo le ore 13.00 del giorno di valorizzazione del Fondo si considerano convenzionalmente ricevute il primo giorno di valorizzazione successivo.
- 5 Qualora la sottoscrizione venga inoltrata alla SGR per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, i medesimi soggetti accreditano i relativi mezzi di pagamento sugli appositi conti intestati alla SGR e rubricati ai fondi accesi presso la Banca Depositaria.
 - 6 La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.
 - 7 I soggetti collocatori collegati per via informatica inviano sottoscrizioni e mezzi di pagamento decorso il termine di sospensione dell'efficacia dei contratti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 58/98.
 - 8 Gli assegni, i bonifici, i RID e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.
 - 9 Nel caso di accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante alla Banca Depositaria. Nel caso di pagamento a mezzo RID, la valuta è pari al giorno lavorativo successivo alla data di scadenza indicata.
 - 10 Nel caso in cui le quote siano cointestate, ciascun cointestatario può agire disgiuntamente sulle quote stesse con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatari.
 - 11 Se le quote cointestate sono evidenziate in un deposito amministrato presso un soggetto collocatore, la lettera di conferma spedita dalla SGR al sottoscrittore ai sensi dell'articolo I, comma 10, della Parte C), "Modalità di Funzionamento", è inviata a tutti i cointestatari all'indirizzo specificato nel contratto di deposito. Qualora il deposito amministrato di cui sopra sia cointestato, trovano applicazione, anche nei confronti della SGR, le disposizioni che regolano il deposito, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle in materia di rappresentanza, successione, comunicazioni e facoltà di agire disgiuntamente da parte dei cointestatari.
 - 12 La partecipazione ai Fondi, sotto forma di investimenti da chiunque effettuati ed imputati direttamente al minore, è consentita anche ai minori di anni 18. In tal caso il contratto è validamente stipulato dal sottoscrittore a favore del minore (partecipante al Fondo).
 - 13 La partecipazione ai Fondi comporta l'adesione al Regolamento.
 - 14 Il modulo di sottoscrizione è inefficace e la SGR lo respinge ove esso sia incompleto, alterato o comunque non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento.

4.2 Sottoscrizione delle quote mediante Piani Pluriennali di Investimento

- 1 La sottoscrizione di quote dei Fondi può avvenire anche attraverso versamenti rateali nell'ambito di un Piano Pluriennale di Investimento (di seguito "Piano") che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nei Fondi.
- 2 Il primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, deve essere pari ad almeno 50 (cinquanta) euro.

- 3 In caso di adesione a un Piano, nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati, oltre a quanto previsto all'articolo 4.1 comma 4:
 - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del Piano");
 - la durata del Piano (non inferiore a 3 anni e non superiore a 25 anni, conteggiata dal primo versamento successivo);
 - l'importo unitario dei versamenti periodici (pari ad almeno 50 euro);
 - la cadenza dei versamenti periodici (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale);
 - l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione.
- 4 Per i versamenti previsti dal Piano il sottoscrittore deve avvalersi dei mezzi di pagamento previsti all'articolo 4.1.
- 5 Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati. Tali versamenti determinano un'anticipata chiusura del Piano rispetto alla durata fissata. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. In caso di interruzione dei versamenti per un tempo superiore a 24 mesi, la SGR considera abbandonato il Piano e pertanto eventuali successivi versamenti nell'ambito del Piano non saranno accettati.
- 6 Il sottoscrittore che abbia completato i versamenti previsti per il Piano prescelto ha la facoltà di effettuarne altri dello stesso importo, purché entro 24 mesi dal completamento del Piano o dal precedente versamento integrativo.
- 7 La sottoscrizione tramite versamenti rateali può avvenire anche attraverso un "Piano Multiplo". In tal caso:
 - il sottoscrittore oltre a quanto indicato al comma 3 dovrà indicare l'ammontare dell'importo unitario dei versamenti periodici destinato a ciascuno dei Fondi prescelti (massimo tre), pari ad almeno 50 (cinquanta) euro;
 - l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione (non inferiore a 500 euro) è ripartito tra i Fondi prescelti in proporzione all'ammontare dell'importo unitario dei versamenti periodici, destinato a ciascuno di essi.
 Il fondo Obiettivo Rendimento non può essere sottoscritto attraverso un "Piano Multiplo".
- 8 Per i versamenti successivi nell'ambito dei Piani Pluriennali di Investimento la lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata dalla SGR con cadenza almeno quadrimestrale.
- 9 Le quote sottoscritte nell'ambito di un Piano sono immesse nel certificato cumulativo di cui all'articolo II della Parte C), "Modalità di Funzionamento".
- 10 Il partecipante ad un Piano può indicare un beneficiario che, a seguito di accettazione, potrà acquisire la titolarità delle quote sottoscritte sino a quella data dal partecipante medesimo (Servizio "Insieme per Domani"). In caso di beneficiario minorenne, l'accettazione potrà essere espressa solo al compimento della maggiore età. Eventuali versamenti in unica soluzione non saranno considerati versamenti anticipati e pertanto non incideranno sul numero delle rate e sull'importo prescelto all'atto dell'apertura del Piano. "Insieme per Domani" può essere attivato presso una "Banca convenzionata" ai fini del presente Servizio ovvero presso la sede della SGR. Le quote sottoscritte nell'ambito di "Insieme per Domani" sono immesse nel certificato cumulativo di cui all'articolo II della Parte C), "Modalità di Funzionamento".

Variazione del Piano

- 11 Il sottoscrittore può variare il Piano non ancora completato in qualunque momento mediante:
 - la variazione della durata residua (nel rispetto della durata complessiva precisata al precedente comma 3);
 - la variazione dell'importo unitario dei versamenti successivi (nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 3);
 - la variazione della cadenza dei versamenti (nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 3).
- 12 Per i Piani Multipli, le variazioni di durata del Piano e cadenza dei versamenti hanno effetto per tutti i Fondi congiuntamente; la variazione dei Fondi prescelti è possibile nell'ambito di quelli disciplinati dal presente Regolamento; è inoltre consentita la variazione dell'importo unitario dei versamenti successivi e/o della sua ripartizione tra i Fondi prescelti.
- 13 Le disposizioni di variazione di un Piano sottoscritto tramite un soggetto incaricato del collocamento devono essere inviate alla SGR esclusivamente per il tramite del medesimo soggetto. Le stesse hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.

Trasferimento del Piano

- 14 La sottoscrizione di un Fondo tramite versamenti rateali nell'ambito di un Piano può avvenire anche per mezzo del "trasferimento" di un Piano, detto anche Piano Originario, precedentemente aperto in un altro Fondo disciplinato nel presente Regolamento e non ancora completato.
- 15 Il "trasferimento" comporta l'interruzione del Piano Originario e la prosecuzione dei versamenti nel Fondo, nell'ambito di un nuovo Piano, con le medesime modalità e caratteristiche del Piano Originario.
- 16 Le disposizioni di trasferimento di un Piano sottoscritto tramite un soggetto incaricato del collocamento devono essere inviate alla SGR esclusivamente per il tramite del medesimo soggetto. Le stesse hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.
- 17 Eventuali disposizioni di ampliamento o variazione del Piano non sono efficaci qualora pervengano alla SGR successivamente al "trasferimento" del Piano medesimo verso un altro Fondo della SGR.

4.3 Operazioni di spostamento tra Fondi

- 1 A fronte del rimborso di quote di un fondo per un controvalore minimo di 50 (cinquanta) euro il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente, in unica soluzione, quote di un altro fondo gestito dalla SGR appartenente al medesimo Sistema ("Switch") ovvero ad un altro Sistema ("Passaggio").
L'operazione di spostamento tra Fondi appartenenti al "Sistema Risposte" ("Switch") non dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto, pertanto alla stessa non si applica il diritto di recesso di cui all'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
L'operazione di spostamento da Fondi non appartenenti al "Sistema Risposte" verso Fondi che ne fanno parte ("Passaggio") dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto qualora la stessa si configuri come prima operazione di sottoscrizione di un Fondo appartenente al "Sistema Risposte". Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento della

- sottoscrizione di cui al successivo comma 2, secondo alinea, non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
- 2 L'operazione di spostamento tra fondi avviene secondo le seguenti modalità:
 - il giorno di riferimento del rimborso è il giorno di ricezione della richiesta di spostamento da parte della SGR; qualora in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, il giorno di riferimento del rimborso è il primo giorno di valorizzazione successivo. Si applica quanto previsto all'art. 4.6, comma 5;
 - il giorno di riferimento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello di riferimento del rimborso; per il fondo Obiettivo Rendimento, qualora in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, il giorno di riferimento della sottoscrizione è il primo giorno di valorizzazione successivo.
 - 3 Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma.
 - 4 A fronte del rimborso programmato di quote di un fondo per un controvalore complessivo minimo di 3.000 euro il partecipante che abbia chiesto l'immissione delle quote detenute nel certificato cumulativo ha facoltà, in alternativa a quanto previsto all'articolo 4.5 ed all'articolo 4.7, di sottoscrivere contestualmente, tramite investimento rateale, quote di altri fondi gestiti dalla SGR ("Servizio Clessidra"). Il "Servizio Clessidra" può essere attivato presso una "Banca convenzionata" ai fini del presente Servizio ovvero presso la sede della SGR. L'operazione di spostamento mediante il "Servizio Clessidra" da fondi non appartenenti al "Sistema Risposte" verso Fondi che ne fanno parte dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto qualora lo spostamento si configuri come prima operazione di sottoscrizione di un Fondo appartenente al "Sistema Risposte". Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento della sottoscrizione non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98. Nel caso in cui le quote siano contestate, ciascun cointestatario ha facoltà di agire disgiuntamente e quindi di richiedere il "Servizio Clessidra" con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatari.
 - 5 Ai fini del comma precedente, il sottoscrittore deve indicare:
 - la data di decorrenza del "Servizio Clessidra";
 - la durata, fissata in un massimo di tre anni;
 - la cadenza dei rimborsi, scelta tra quelle mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e annuale;
 - la denominazione del fondo oggetto del rimborso programmato;
 - i Fondi prescelti per l'investimento rateale, con un massimo di tre; nel caso in cui il fondo prescelto per l'investimento rateale sia Obiettivo Rendimento non potranno essere prescelti ulteriori fondi;
 - l'ammontare da disinvestire periodicamente (minimo 50 euro per ogni fondo prescelto), specificando la ripartizione di tale importo tra i fondi di cui all'alinea precedente, con indicazione dell'importo o della percentuale (in unità intere).
 - 6 Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente con la data prestabilita dal sottoscrittore; qualora in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del primo giorno di valorizzazione successivo. Il giorno di riferimento delle sottoscrizioni coincide con quello di riferimento dei rimborsi che le originano; per il fondo Obiettivo Rendimento, qualora in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, il giorno di riferimento delle sottoscrizioni è il primo giorno di valorizzazione successivo.
 - 7 Qualora a tale data il controvalore delle quote detenute non raggiunga l'ammontare complessivamente fissato per ogni disinvestimento periodico, la relativa disposizione non verrà eseguita neppure in parte.
 - 8 Il "Servizio Clessidra" si estingue qualora ad una delle scadenze fissate la relativa istruzione non possa essere eseguita ai sensi del comma precedente.
 - 9 Il partecipante può in qualsiasi momento revocare il "Servizio Clessidra" ovvero variare - nel rispetto di quanto indicato al comma 5 - durata, cadenza, Fondi prescelti per l'investimento rateale, ammontare da disinvestire periodicamente e ripartizione dello stesso tra i Fondi prescelti, dandone comunicazione alla "Banca convenzionata". Tali variazioni divengono operanti dal giorno di ricezione della relativa comunicazione da parte della "Banca convenzionata".
 - 10 Delle avvenute operazioni nell'ambito del "Servizio Clessidra", la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma con cadenza almeno quadrimestrale.

4.4 Servizio Raddoppia in Controtendenza

- 1 Il sottoscrittore, che risulti titolare di un rapporto di deposito amministrato appoggiato presso una "Banca convenzionata" per l'offerta del Servizio di cui al presente articolo e supportato da un conto corrente di corrispondenza, qualora abbia optato per il bonifico bancario in via continuativa con addebito su un conto corrente presso la medesima "Banca convenzionata" quale modalità di effettuazione dei versamenti successivi a quello iniziale nell'ambito di un Piano Pluriennale di Investimento, ha la facoltà di incaricare, al momento della sottoscrizione - o anche successivamente - la "Banca convenzionata" di richiedere l'assegnazione di quote del Fondo per un ammontare corrispondente al doppio dell'importo del versamento unitario fissato, addebitando corrispondentemente il conto corrente del sottoscrittore, qualora, nel giorno di riferimento per la sottoscrizione, l'ultimo valore unitario della quota del Fondo disponibile risulti inferiore di almeno:
 - il 5% o il 2%, definito a scelta del sottoscrittore, per i Fondi Bilanciato Euro Multimanager, Azioni Europa Multimanager, Azioni Mondo Multimanager;
 - il 3% o l'1%, definito a scelta del sottoscrittore, per i Fondi Team 3, Team 4, Team 5,alla media calcolata sui valori della quota del Fondo riferiti al primo giorno di calcolo del valore della quota del quarto, terzo e secondo mese precedente.
- 2 Nell'ambito dell'incarico conferito, è sempre possibile variare la scelta tra le percentuali indicate al precedente comma, dandone comunicazione alla "Banca convenzionata". Tale variazione diviene operante dal giorno di ricezione della comunicazione da parte della "Banca convenzionata".
- 3 La disposizione data può essere revocata in qualunque momento.

4.5 Servizio Consolida i Risultati

- 1 In alternativa a quanto indicato all'articolo 4.3, comma 4, ed all'articolo 4.7, il partecipante che possieda quote dei fondi Team 2, Team 3, Team 4, Team 5, Bilanciato Euro Multimanager, Azioni Europa Multimanager, Azioni Mondo Multimanager, immesse nel certificato cumulativo, aventi contropartita in un deposito amministrato appoggiato presso una "Banca convenzionata" per l'offerta del Servizio di cui al presente articolo e supportato da un conto corrente di corrispondenza, ha la facoltà di dare incarico, al momento della sottoscrizione o in uno successivo, alla "Banca convenzionata" di:
 - a) confrontare quindicinalmente, il giorno 10 e 25 di ogni mese (o, se festivi, il primo giorno lavorativo successivo), l'ultimo valore unitario della quota del Fondo disponibile con il "prezzo medio", calcolato come definito al comma successivo;
 - b) disinvestire, il primo giorno lavorativo e di calcolo del valore della quota successivo, qualora tale confronto evidenzia un incremento del valore della quota pari ad almeno il 5% o il 10%, definito a scelta del sottoscrittore, un importo pari alla differenza tra il valore della quota ed il "prezzo medio", moltiplicato per il numero di quote possedute, purché il controvalore del disinvestimento sia almeno pari a 50 (cinquanta) euro. Per numero delle quote possedute si intende quello relativo alle quote immesse nel certificato cumulativo che trovano contropartita nel deposito amministrato specificato dal partecipante;
 - c) investire, lo stesso giorno di riferimento del rimborso, in esenzione da spese e commissioni di sottoscrizione, il controvalore del rimborso in quote del fondo Team 1.
- Nel caso in cui le quote siano cointestate, ciascun cointestatario ha facoltà di agire disgiuntamente e quindi di impartire disposizioni alla "Banca convenzionata" inerenti al Servizio di cui al presente articolo, con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatari.
- 2 Per "prezzo medio" si intende, in funzione dell'ultima operazione effettuata con riferimento al Fondo:
 - a) nel caso sia stata effettuata unicamente la prima sottoscrizione: il valore della quota del giorno di riferimento per detta sottoscrizione;
 - b) nei casi di versamenti successivi, quello determinato applicando la seguente formula:

$$V_1 = \frac{(V_0 \times Q_0) + X}{Q_1}$$

V_0 = prezzo medio precedente

V_1 = prezzo medio dopo il versamento aggiuntivo

Q_0 = numero di quote possedute prima del versamento aggiuntivo

X = importo del versamento aggiuntivo, al netto di ogni onere

Q_1 = numero di quote possedute dopo il versamento aggiuntivo;

- c) nel caso di disinvestimento (ad eccezione di quelli di cui alla lettera d)), quello calcolato con il seguente metodo:
 - vengono determinate le quote residue, detraendo quelle rimborsate dal numero di quelle precedentemente detenute, a partire da quelle con data di regolamento più lontana nel tempo;
 - le stesse sono ordinatamente moltiplicate per i rispettivi prezzi di sottoscrizione, fatto salvo quanto indicato alle successive lettere d) ed e);
 - la somma di tali prodotti è divisa per il numero totale di quote detenute;
 - d) nel caso di un disinvestimento automatico di cui al comma precedente: il valore della quota a cui è stato effettuato tale disinvestimento. Tutte le residue quote in possesso del cliente si intenderanno, per le successive determinazioni del prezzo medio, sottoscritte al valore e nel giorno di riferimento di tale disinvestimento automatico;
 - e) con riferimento a quanto indicato alle lettere a) e b), nel caso di adesione al Servizio successiva ad una o più sottoscrizioni del Fondo, tutte le quote acquisite dal partecipante prima di tale data si intenderanno sottoscritte al valore della quota del Fondo riferito al giorno di adesione;
 - f) la richiesta di certificato individuale od il trasferimento delle quote ad altro deposito amministrato sono assimilate al disinvestimento.
- 3 Il partecipante può variare in qualsiasi momento la sua scelta tra le percentuali indicate alla lettera b) del comma 1, dandone comunicazione alla "Banca convenzionata". Tale variazione diviene operante dal giorno di ricezione della relativa comunicazione da parte della "Banca convenzionata".
 - 4 Le istruzioni per il "Servizio Consolida i Risultati" si intendono valide sino a comunicazione di revoca da parte del partecipante, operante dalla data di ricezione della suddetta comunicazione da parte della "Banca convenzionata".
 - 5 La revoca dell'adesione al "Servizio Consolida i Risultati" non comporta oneri di alcun tipo.
 - 6 Qualora il controvalore delle quote di pertinenza del partecipante non raggiunga alle date fissate l'importo del disinvestimento automatico di cui al primo comma, il rimborso non sarà eseguito neppure in parte.
 - 7 Il Servizio si estingue qualora il disinvestimento automatico non possa essere eseguito, ai sensi del comma precedente, per tre volte consecutive.
 - 8 Nell'ambito del Servizio, il partecipante può conferire più incarichi alla "Banca convenzionata", con riferimento al Fondo, a condizione che ciascuno di essi abbia a riferimento quote detenute su distinti depositi amministrati.

4.6 Rimborso delle quote

- 1 Oltre a quanto previsto all'articolo VI della Parte C), "Modalità di Funzionamento" del Regolamento, al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
- 2 La richiesta di rimborso, sottoscritta dall'avente diritto, deve essere presentata direttamente alla sede della SGR o inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. alla SGR presso gli uffici amministrativi della stessa (Via Pianezza 289, 10151 Torino), ovvero trasmessa alla SGR medesima per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. La richiesta di rimborso è

inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento.

- 3 Il rimborso può avvenire per contanti o a mezzo bonifico (al netto degli eventuali oneri interbancari) all'ordine del richiedente ovvero a mezzo assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine del richiedente. Il rimborso può inoltre avvenire a mezzo accredito a favore di società terze purchè intermediari abilitati.
- 4 Qualora venga prescelto quale mezzo di pagamento l'assegno, il recapito del medesimo all'indirizzo indicato dal partecipante nella domanda di rimborso avviene a cura del soggetto collocatore, laddove individuabile, in caso contrario avviene a cura della SGR, per il tramite della Banca Depositaria.
- 5 Le domande di rimborso pervenute dopo le ore 13.00 del giorno di valorizzazione del Fondo si considerano convenzionalmente ricevute il primo giorno di valorizzazione successivo.
- 6 In caso di richieste di rimborso – dirette o per operazioni di passaggio fra Fondi - che, singolarmente o sommate ad altre richieste pervenute nello stesso giorno di valorizzazione, siano di importo superiore al 5% del valore complessivo netto del Fondo, la SGR si riserva di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di tutelare gli interessi degli altri partecipanti al Fondo. In particolare, il valore di rimborso delle richieste è determinato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste di rimborso ed a costituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno di valorizzazione da quello di ricezione delle richieste di rimborso da parte della SGR per tutti i fondi, ad eccezione di Obiettivo Rendimento, ovvero al secondo giorno di valorizzazione successivo a quello di ricezione delle richieste di rimborso per il fondo Obiettivo Rendimento. La corresponsione delle somme deve avvenire nel rispetto del termine indicato nell'articolo VI della Parte C), "Modalità di Funzionamento".
- 7 In caso di richieste di rimborso - dirette o per operazioni di passaggio fra Fondi - pervenute nello stesso giorno di valorizzazione e provenienti dal medesimo sottoscrittore, e/o dai relativi cointestatori, il cui controvalore complessivo superi l'importo di 250.000 euro o lo 0,30% del valore complessivo netto del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di tutelare gli interessi degli altri partecipanti al Fondo. In particolare, il valore di rimborso delle richieste è determinato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste di rimborso ed a costituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno di valorizzazione da quello di ricezione delle richieste di rimborso da parte della SGR per tutti i fondi, ad eccezione di Obiettivo Rendimento, ovvero al secondo giorno di valorizzazione successivo a quello di ricezione delle richieste di rimborso per il fondo Obiettivo Rendimento. La corresponsione delle somme deve avvenire nel rispetto del termine indicato all'articolo VI della Parte C), "Modalità di Funzionamento". La facoltà prevista dal presente comma è esercitabile dalla SGR laddove, nei dieci giorni di valorizzazione antecedenti alle richieste di rimborso per tutti i fondi, ad eccezione di Obiettivo Rendimento, ovvero nei due giorni di valorizzazione antecedenti alle richieste di rimborso per il fondo Obiettivo Rendimento - dirette o per operazioni di passaggio fra Fondi - di cui al presente comma, siano state attribuite al sottoscrittore e ai relativi cointestatori quote del Fondo il cui controvalore complessivo superi i limiti su indicati e sia rilevata una elevata frequenza delle operazioni della specie riconducibili al medesimo sottoscrittore, e/o ai relativi cointestatori, tale da pregiudicare l'ordinato funzionamento del Fondo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli investitori professionali di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98 che dichiarino di impegnarsi ad operare per conto della loro clientela in modo tale da non superare i limiti di cui al presente comma.
- 8 L'esercizio delle facoltà di cui ai commi 6 e 7 è comunicato tempestivamente dalla SGR ai partecipanti interessati. Nel caso di più richieste della specie i rimborsi effettuati con le modalità ivi previste sono eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
- 9 Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall'articolo II della Parte C), "Modalità di Funzionamento".
- 10 A fronte di ogni rimborso la SGR provvede ad inviare al partecipante una lettera di conferma dell'avvenuto disinvestimento.

4.7 Piani Sistemati di Rimborso

- 1 Il partecipante che abbia chiesto l'immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo - in alternativa a quanto previsto all'articolo 4.3, comma 4 e all'articolo 4.5 - può chiedere alla SGR un rimborso programmato di quote. Il "Piano Sistemato di Rimborso" può essere attivato presso una "Banca convenzionata" ai fini del presente Servizio ovvero presso la sede della SGR. A tal fine è possibile scegliere una modalità di rimborso sulla base delle seguenti opzioni:

A. per importo prestabilito, che consiste nel rimborso a cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale di un importo fisso a scelta del partecipante. Tale opzione è prevista per tutti i Fondi;

B. per performance maturata, che consiste nel rimborso, a cadenza semestrale o annuale (periodi solari), di un importo pari al prodotto tra la performance conseguita dal Fondo oggetto di rimborso nell'ultimo semestre o anno solare (determinata come incremento del valore della quota del Fondo nel periodo di riferimento) e il numero delle quote possedute alla scadenza del semestre solare o dell'anno solare. Tale opzione è prevista esclusivamente per i fondi Team 1, Team 2, Rendita e Obiettivo Rendimento;

C. per importo variabile, che consiste nel rimborso, a cadenza semestrale o annuale (periodi solari), di un importo pari al rendimento del Bot, al netto delle imposte, sulla cadenza di rimborso prescelta, moltiplicato per il valore delle quote possedute alla fine del periodo. Si prende come riferimento il rendimento netto del Bot dell'ultima asta disponibile precedente l'inizio di ogni periodo semestrale o annuale. Tale opzione è prevista esclusivamente per i fondi Team 1, Team 2, Rendita e Obiettivo Rendimento.

Il partecipante dovrà indicare: la denominazione del Fondo oggetto di rimborso, la data di decorrenza dei rimborsi; la cadenza del rimborso, la modalità di rimborso prescelta. Nel caso in cui le quote siano cointestate, ciascun cointestatario ha facoltà di

agire disgiuntamente e quindi di impartire istruzioni alla SGR per ottenere un disinvestimento rateale attraverso un rimborso programmato, con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatari.

- 2 Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il giorno antecedente alla data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
- 3 Per l'opzione A, il rimborso programmato viene eseguito sulla base del valore unitario della quota del giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso; qualora in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del primo giorno di valorizzazione successivo. L'importo dovuto viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intende inefficace e non viene eseguita neppure in parte.
Per le opzioni B e C, il rimborso programmato viene eseguito sulla base di un valore unitario della quota determinato non oltre il 15° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo di riferimento prescelto dal partecipante.
Nel caso in cui il partecipante non disponga delle quote necessarie per effettuare il rimborso programmato e la relativa istruzione non possa essere eseguita per tre periodi consecutivi, il Piano decade automaticamente. In ogni caso il controvalore minimo delle operazioni di rimborso previste dal rimborso programmato non può essere inferiore a 5 (cinque) euro.
- 4 Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino alla revoca del partecipante da far pervenire alla SGR secondo le modalità di cui al comma 2 entro il giorno antecedente alla data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
- 5 È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.
- 6 Delle avvenute operazioni nell'ambito del "Piano Sistemático di Rimborso", la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma con cadenza almeno quadrimestrale.

4.8 Contratti abbinati alla sottoscrizione di quote

- 1 La sottoscrizione di quote dei Fondi può essere offerta in abbinamento a prodotti assicurativi e/o finanziari.
- 2 La stipula di contratti collaterali in abbinamento alla sottoscrizione di quote dei Fondi costituisce atto separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote.
- 3 Tali abbinamenti non comportano oneri o vincoli non previsti dal Regolamento, né effetti sulla disciplina dei Fondi che resta integralmente assoggettata al Regolamento, né effetti in termini di investimenti e disinvestimenti delle quote.
- 4 La SGR impegna contrattualmente in tal senso i soggetti incaricati del collocamento delle quote dei Fondi.
- 5 È facoltà del sottoscrittore che opti per una sottoscrizione di quote abbinata a contratti collaterali sospendere o interrompere i versamenti destinati a tali contratti abbinati in ogni tempo senza oneri e spese, mantenendo la partecipazione ai Fondi.
- 6 I corrispettivi dei contratti abbinati sono versati con mezzo di pagamento distinto da quello utilizzato per il regolamento delle sottoscrizioni dei Fondi.
- 7 Qualora i contratti collaterali prevedano il pagamento periodico di corrispettivi, il partecipante al Fondo potrà impartire alla SGR, ai sensi del precedente articolo 4.7, istruzioni per un rimborso programmato di quote, da effettuarsi alla data di scadenza dei corrispettivi periodici dei contratti collaterali e per un controvalore corrispondente agli stessi. In tali casi, le quote da utilizzare per il rimborso programmato devono essere immesse nel certificato cumulativo. Qualora le quote di pertinenza del cliente non consentano di coprire per intero il rimborso programmato, la SGR non procederà al rimborso stesso avvisando tempestivamente il cliente.

5. CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

- 1 Ai fini del calcolo del valore complessivo netto dei Fondi, le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate nella giornata e di cui non sia pervenuta conferma entro le ore 8,30 del successivo giorno di calcolo del valore unitario della quota rientreranno a far parte della posizione netta in strumenti finanziari del giorno successivo stesso.
- 2 In caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, la SGR non porrà in essere le attività indicate all'art. V, comma 4, lettere a) e b), della Parte C), "Modalità di Funzionamento".
- 3 In sede di calcolo del valore della quota, nel caso in cui non risulti disponibile il valore complessivo netto degli OICR oggetto di investimento (di seguito "OICR target"), la SGR fa riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR target che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (di seguito, "valore complessivo netto previsionale"). Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo dell'OICR target, la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota e, ove tra il valore della quota calcolato in base al valore complessivo netto previsionale e quello calcolato in base al valore complessivo netto definitivo vi sia una differenza superiore alla soglia indicata al precedente comma 2, la SGR tratta detta differenza come un errore di valorizzazione.

6. TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

- 1 Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e a condizione che l'investitore abbia preventivamente stipulato il contratto regolante il funzionamento del servizio predisposto dalla SGR stessa o dai soggetti incaricati del collocamento, le operazioni di cui al presente Regolamento possono essere trasmesse tramite la rete Internet ovvero tramite il c.d. servizio di banca telefonica.

In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile è il bonifico bancario e le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui all'articolo II della Parte C), "Modalità di Funzionamento".

In particolare, mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione, possono essere effettuati:

- la sottoscrizione delle quote dei Fondi;
 - le sottoscrizioni di Piani Pluriennali di Investimento (articolo 4.2 del Regolamento);
 - le operazioni di variazione e trasferimento di Piani Pluriennali di Investimento (articolo 4.2 del Regolamento);
 - le operazioni di switch o di passaggio tra Fondi (articolo 4.3 del Regolamento);
 - l'attivazione del Servizio Clessidra, la revoca e la variazione di durata, cadenza, fondi prescelti per l'investimento rateale e ripartizione di questo tra gli stessi (articolo 4.3 del Regolamento);
 - le operazioni di rimborso di quote (articolo 4.6 del Regolamento);
 - l'attivazione di rimborsi programmati di quote, la revoca e la richiesta di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza (articolo 4.7 del Regolamento);
 - l'attivazione del Servizio Raddoppia in Controtendenza, la revoca e la variazione delle percentuali (articolo 4.4 del Regolamento);
 - l'attivazione del Servizio Consolida i Risultati, la revoca e la variazione delle percentuali (articolo 4.5 del Regolamento).
- 2 Per i contratti stipulati mediante collocamento a distanza, il giorno di riferimento della prima sottoscrizione non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ove trovi applicazione l'articolo 30 del D. Lgs. n. 58/98.

7. COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE E DEL GESTORE

- 1 Con riferimento al fondo "Eurizon Rendita", la Società promotrice e il Gestore, individuati nella Scheda Identificativa, hanno concluso un'apposita convenzione nell'ambito della quale hanno definito i compiti di rispettiva competenza. Indipendentemente dalla ripartizione dei compiti la Società promotrice e il Gestore sono responsabili in solido nei confronti dei partecipanti.

7.1 Società promotrice

- 1 La Società promotrice provvede all'istituzione di nuovi fondi e alla modifica del Regolamento, dispone le procedure di liquidazione del Fondo, cura i rapporti con i partecipanti e la relativa gestione amministrativa. In particolare:
- riceve le domande di sottoscrizione e di rimborso delle quote, secondo quanto previsto dal precedente art. 4.1;
 - riceve le richieste di emissione e/o conversione dei certificati di partecipazione, nonché quelle di frazionamento o raggruppamento o di immissione nel certificato cumulativo;
 - invia ai partecipanti le conferme di sottoscrizione e di rimborso;
 - determina il numero di quote da assegnare e/o da annullare in occasione di richiesta di sottoscrizione e rimborso;
 - cura le pubblicazioni e comunicazioni ai partecipanti previste dal Regolamento o richieste dall'Organo di Vigilanza;
 - esercita nell'interesse dei partecipanti, i diritti di voto e i diritti patrimoniali inerenti gli strumenti finanziari nei quali è investito il fondo, fermo restando il divieto di utilizzare tali strumenti finanziari per la partecipazione ai sindacati di controllo.
- 2 La Società promotrice cura inoltre, la gestione amministrativa del Fondo, in particolare:
- calcola il valore complessivo netto del Fondo e il valore unitario della quota, secondo quanto previsto dall'art. V delle Modalità di Funzionamento, e procede alla pubblicazione di quest'ultimo;
 - tiene le scritture contabili del Fondo e redige i rendiconti periodici.
- 3 Per ottenere informazioni e chiedere chiarimenti connessi alla partecipazione al Fondo, i partecipanti possono rivolgersi alla Società promotrice che, presso la propria sede, tiene a loro disposizione il rendiconto del fondo e i prospetti periodici.

7.2 Il Gestore

- 1 Il Gestore provvede nell'interesse dei partecipanti alla gestione del Fondo, osservando le prescrizioni di legge, dell'Organo di Vigilanza e del Regolamento.
- 2 L'attuazione delle politiche di investimento spetta al Consiglio di Amministrazione del Gestore il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe di poteri, conformemente alle previsioni statutarie, a propri membri ed a propri dipendenti esercitando un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione del Gestore può avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, a titolo meramente consultivo, della collaborazione di esperti esterni alla Società, ferma restando la responsabilità in ordine alle scelte adottate.
- 4 Il Gestore provvede inoltre a:

- verificare il rispetto degli obiettivi di investimento definiti dal Regolamento, nonché i limiti dettati dalle disposizioni normative;
- fornire alla Società promotrice tutti i dati necessari per una corretta informazione dei partecipanti nonché per il calcolo del valore della quota.

Il Gestore, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può affidare a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni specifiche scelte di investimento al fine di avvalersi delle loro professionalità. Tali deleghe in ogni caso:

- non implicano alcun esonero o limitazione della responsabilità del delegante, il quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal delegato;
- hanno una durata determinata e possono essere revocate con effetto immediato, dal delegante;
- hanno ad oggetto settori o mercati di investimento predeterminati e contengono clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedono che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti alle istruzioni impartite periodicamente dal delegante in relazione ai profili di rischio/rendimento;
- non hanno carattere esclusivo. Il delegante conserva pertanto la facoltà di effettuare operazioni sugli stessi mercati e strumenti finanziari per i quali sono concesse le deleghe;

- prevedono un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la tempestiva ricostruzione del patrimonio gestito;
- sono formulate in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi;
- stabiliscono le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.

7.3 Sostituzione della Società promotrice e del Gestore

- 1 Sia la Società promotrice sia il Gestore, previa comunicazione all'Organo di Vigilanza, possono recedere dalla convenzione, cessando di svolgere le funzioni indicate nel presente Regolamento, con preavviso non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione di recesso.

In ogni caso l'efficacia del recesso è sospesa fino a quando un'altra Società di Gestione o di Promozione, previo consenso dell'Organo di Vigilanza, sia subentrata nel rapporto e sia in grado di esercitare le funzioni.

La sostituzione della Società promotrice o del Gestore può avvenire anche in caso di fusione, scissione o scioglimento.

Le modifiche al Regolamento connesse alla sostituzione della Società Promotrice o del Gestore, approvate dall'Organo di Vigilanza, sono pubblicate con le modalità indicate dall'art. VII delle Modalità di Funzionamento ed acquistano efficacia decorso il termine ivi previsto.

Di dette modifiche viene data informativa ai singoli partecipanti ai sensi del medesimo paragrafo VII.

7.4 Modifiche del Regolamento

- 1 Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dai Consigli di Amministrazione della Società promotrice e del Gestore e sottoposte all'approvazione dell'Organo di Vigilanza. Per l'attuazione delle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della Legge o delle disposizioni dell'Organo di Vigilanza è conferita una delega permanente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società promotrice e del Gestore, i quali porteranno a conoscenza dei rispettivi Consigli d'Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica.

Con riferimento all'art. V "Valore unitario della quota e sua pubblicazione", comma 4, Parte C), "Modalità di funzionamento", il Consiglio di Amministrazione della SGR ha fissato a 5 (cinque) euro l'entità minima rimborsabile in caso di rettifica del valore unitario delle quote del Fondo.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

- 1 La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
- 2 La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
- 3 La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’articolo 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
- 4 La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
- 5 Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l’orario indicato nella parte “B) Caratteristiche del prodotto” del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
- 6 Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
- 7 Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella parte “B) Caratteristiche del prodotto”.
- 8 Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 9 In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
- 10 A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
- 11 L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
- 12 Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
- 13 La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

- 1 I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
- 2 La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda Identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
- 3 Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E’ facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
- 4 A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
- 5 In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

- 1 L’organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.

- 2 Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
- 3 La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV . SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

- 1 Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
- 2 Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
- 3 Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 4 Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

VI . RIMBORSO DELLE QUOTE

- 1 I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
- 2 La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
- 3 La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
- 4 La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
- 5 Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte B) (“Caratteristiche del prodotto”) del presente regolamento.
- 6 Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
- 7 Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B) (“Caratteristiche del prodotto”) è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

- 8 La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
- 9 L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 1 Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
- 2 L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
- 3 Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
- 4 Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
- 5 Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

- 1 La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
- 2 La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
- 3 Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.



Eurizon Capital SGR S.p.A.

Società per Azioni - Capitale Sociale euro 15.000.000,00 i.v.
Sede Legale Via Visconti di Modrone, 11/15 - 20122 Milano
Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 - Albo Società di Gestione del Risparmio n. 8